

Scheda 3 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l’art. 19 della summenzionata “Direttiva accoglienza” stabilisce che gli Stati della UE provvedano, “quanto prima”, a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della “Direttiva procedure” - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all’esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all’interesse del minore (vedi i Considerando 14 e l’art. 2, lettera i), della “Direttiva procedure”, nonché l’art. 18, par. 1, della “Direttiva accoglienza”). Il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone, altresì, che le persone investite dell’ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una “specifica formazione”, per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell’interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell’accesso ai diritti che l’ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato - viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l’impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficacemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L’Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’eventuale assunzione di nuovi tutori per i minori migranti, onde ovviare al cumulo dei relativi uffici in capo alle stesse persone.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.****“Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, provenendo dalla Grecia, arrivino nei porti adriatici italiani. E’ acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di “asilo” in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l’art. 6 della predetta Direttiva, l’obbligo di provvedere, affinché al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come “competente” a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l’asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE “competente” nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l’asilo riscontra di essere, altresì - ai sensi dei criteri predetti - quello “competente”, provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest’ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato “competente”, è previsto quello per cui la “competenza” spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell’Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato “competente” a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell’Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest’ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest’ultimo Stato risulti “competente” per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell’Unione non è il criterio prevalente, circa l’individuazione dello Stato UE “competente”: infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell’asilo è quest’ultimo Stato. Pertanto, l’automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell’art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto, in un primo momento, notizia delle misure predette, la Commissione ha ritenuto opportuno inviare alle Autorità italiane una “messa in mora”, in data 24 gennaio 2014. Successivamente, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione stesso il testo normativo di recepimento della Direttiva 2011/95/UE nell’ordinamento italiano, vale a dire il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Al riguardo, l’Esecutivo UE ha rilevato che tale Decreto avrebbe comunque omissso di recepire l’art. 12, comma 1, lett. b) della stessa Direttiva. Sul punto, l’Italia ha ribadito, con nota del 2 ottobre 2015, che tali disposizioni sarebbero state, per converso, pienamente trasposte nell’ordinamento interno per il tramite del combinato disposto della Legge 722/1954 (con la quale è stata ratificata la Convenzione di Ginevra) e del già citato Decreto Legislativo n. 18/2014.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 7 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0306	Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE****“Xylella fastidiosa in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, par. fi 2 e 7, all'art. 7, par. 2, lett. c) e all'art. 8, par. 2, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Italia, dei focolai di “xylella fastidiosa”. Con nota del 2013 le Autorità italiane hanno denunciato alla Commissione, per la prima volta, la presenza di tale morbo nelle colture di olivo. In risposta, l'Unione ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Ai sensi dell'art. 4 della più recente Decisione, gli Stati UE sono obbligati, una volta riscontrata la presenza di infezione da xylella sui rispettivi territori, a costituire subito una Zona Delimitata, internamente composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area dove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quella dove si trovano le piante ancora “sane” ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che l'ultima Decisione definisce Zona Infetta l'intera Provincia di Lecce). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata e nel raggio di 100 metri dalle piante sopra menzionate, “tutte” le piante presenti, anche quelle assolutamente sane, facendo salvo l'obbligo di tentarne, prima, un recupero mediante opportuni trattamenti fitosanitari. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione attraverso ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Il succitato art. 8 della stessa Direttiva, poi, impone allo Stato UE di perimetrare, al di là della predetta Zona Delimitata, una Zona di Sorveglianza: questa deve estendersi per almeno 30 km dalla Zona Delimitata e deve essere oggetto di ispezioni almeno annuali. Al riguardo, la Commissione lamenta che la Repubblica italiana non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di eradicazione delle piante e a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Riguardo al primo punto, l'Italia ha precisato che, attualmente, la situazione non consente interventi ulteriori, in quanto che: 1) il TAR per la Puglia –di fronte al quale singole aziende del settore dell'olivocoltura, associazioni di tutela ambientale e numerosi Comuni hanno impugnato gli ordini di eradicazione - pur non essendosi ancora pronunciato definitivamente al riguardo, ha concesso la sospensiva degli stessi ordini. Sono stati sospesi, soprattutto, i provvedimenti che disponevano l'eradicazione di piante ancora sane; 2) il 22/01/2016, il TAR del Lazio ha presentato alla Corte UE un rinvio pregiudiziale, chiedendole di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, laddove la medesima ordina l'eradicazione delle piante nell'ambito dei predetti 100 metri, comprese quelle “sane”. La pendenza di tale rinvio pregiudiziale alla Corte UE, pertanto, ha sospeso i predetti ricorsi di fronte al TAR. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un'indagine volta ad appurare eventuali responsabilità penali, in ordine all'origine e diffusione del morbo. Nel corso di essa, è stato disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante interessate. E' pertanto anche a causa di tale ragione che le medesime non possono, per il momento, essere eradicare.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015, è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/0306 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.

Ai sensi dell’art. 2 di tale Direttiva, gli Stati della UE debbono porre in essere, entro e non oltre il 24 giugno 2015, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, dell’art. 1, punti 1, 2 e 6 e dell’art. 3 della medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché non ha ricevuto comunicazione delle misure sopra menzionate, la Commissione ha concluso che la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 22 luglio 2015 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/63/UE mediante il Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 3. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 28 aprile 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE****"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il *"latte in polvere o altri lattini conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati"*. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di lattini in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari” il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0439	Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 8 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa	PM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2011/2215	Violazione dell’articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 18 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-565/10)	Sì	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 19 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE****“Piani regionali di gestione dei rifiuti”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai “Piani di gestione dei rifiuti”, previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l’Italia abbia violato ora l’art. 28, par. 1, di essa Direttiva, ora l’art. 30, par. 1, della stessa, ora l’art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell’Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano “*uno o più piani di gestione dei rifiuti*”, i quali, da soli o in combinazione, coprano l’intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un’analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un’individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano “valutati” almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, “riesaminati”. Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i “piani di gestione dei rifiuti” originari, sia le loro “revisioni”, siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l’attuazione dell’obbligo di approntare i “piani di gestione dei rifiuti” (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali “piani” ad ogni Regione. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come “urbani o “speciali”. In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico “piano di gestione” concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato un piano per ciascuna categoria. Al momento della presente “messa in mora”, la situazione italiana, circa l’adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appariva la seguente: 1) diverse Regioni italiane mantenevano vigenti “piani di gestione dei rifiuti” obsoleti, perchè predisposti ben prima dei sei anni precedenti e sottoposti a procedure di “revisione” che, all’epoca, non si erano ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l’Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni; 2) la Regione Campania era, al presente, priva di un piano di gestione per i rifiuti speciali, in quanto quello adottato nel 2013 era scaduto nello stesso anno e nessuna procedura di “revisione” era stata iniziata. Circa la situazione dei rifiuti speciali in Campania, quindi, l’Italia sarebbe inadempiente all’obbligo, ex art. 28 della Dir. 2008/98/CE, di adottare un “piano di gestione dei rifiuti”; 3) la Toscana e il Veneto, pur essendosi dotati di recente (rispettivamente il 2014 e il 2015) di un piano di gestione revisionato, relativo sia ai rifiuti urbani che a quelli speciali, non ne hanno ancora dato comunicazione alla Commissione, con ciò disattendendo l’obbligo di notifica di cui al succitato art. 33, par. 1 della stessa Dir. 2008/98/CE. Nel complesso, in quasi tutte le Regioni italiane la situazione concernente i “piani di gestione dei rifiuti” presenta delle irregolarità, ad eccezione del Lazio, delle Marche, della Puglia e dell’Umbria.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE****"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di *"tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I"* e *"habitat delle specie di cui all'allegato II"*. L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di *"appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo"*, e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi - in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari